

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 022/CSA

(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 151/CSA- RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 2018

I° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice - Vice Presidente; Prof. Stefano Agamennone - Componente; Dott. Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.S.D. OLIMPUS ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. KAMEL MOHAMED LUCA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 19 OLIMPUS ROMA/LAZIO CALCIO A 5 DEL 18.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 700 del 21.03.2018)

La società Olympus Roma ricorreva con richiesta di procedimento d'urgenza avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitte al calciatore Kamel Mohamed Luca a seguito della gara Olympus Roma/Lazio Calcio a 5 del 18.3.2018 inflitta "perché, il Kamel Mohamed Luca, assistendo alla gara dagli spalti, nel corso della stessa rivolgeva all'arbitro reiterate ingiurie".

Nei motivi a sostegno del reclamo rilevava che il calciatore sanzionato non fosse presente alla gara, nemmeno sugli spalti, perché infortunato e sottoposto a visita medica presso il poliambulatorio specialistico Labaurelia, come da certificazione allegata. Chiedeva pertanto l'annullamento della decisione per travisamento dei fatti ed errore di persona.

Con memoria aggiuntiva del 23.3.2018, la reclamante argomentava ulteriormente in merito all'assenza dall'impianto sportivo del calciatore Kamel, il quale non risultava neppure tra i convocati (risultava anzi cancellato dalla relativa lista) a causa di un infortunio. Asseriva inoltre che a causa della forte somiglianza del predetto al fratello Kamel Simone - nonché ad altri ragazzi di origine nordafricana solitamente presenti in tribuna - il Direttore di gara sarebbe incorso in errore di persona.

All'udienza del 23.3.2018, sentita la parte, la Corte pronunciava ordinanza istruttorica con la quale sospendeva la sanzione inflitta e disponeva la trasmissione degli atti all'ufficio della Procura Federale affinché accertasse lo svolgimento dei fatti, tenuto conto dell'imminente termine del Campionato di riferimento.

Con relazione finale del 20.4.2018, la Procura Federale, sulla base delle evidenze acquisite, concludeva che: il giorno dell'infortunio il calciatore Luca Mohamed Kamel non è stato visitato nella struttura medica Labaurelia come dichiarato dal calciatore nel corso della sua audizione; neppure la dichiarazione resa dal dott. Pagliarusco circa la presenza del calciatore presso la struttura medica il giorno 18.03.2018 alle ore 10:30 risultava attendibile, posto che trattasi di un radiologo che peraltro non ha rilasciato la relativa prescrizione con diagnosi e terapia; il Kamel era in realtà presente al Palaolgiata come dichiarato dallo stesso e dal Presidente della Olympus Roma e che pertanto appare verosimile quanto dichiarato dall'arbitro Zannola sia circa la presenza del Luca Kamel sulla panchina posta a sinistra dell'ingresso al palazzetto riservato agli atleti mentre veniva visitato da personale della sua società, sia circa il riconoscimento del predetto nelle foto 1 e 4, sia perché il riconoscimento è rafforzato dalla fotografia del tesserino che lo stesso arbitro scattava con il cellulare a fine gara e che evidentemente faceva parte della documentazione prodotta all'arbitro.

All'udienza del 25.5.2018, compariva il difensore della parte il quale contestava le conclusioni della Procura Federale siccome illogiche e infondate e chiedeva l'accoglimento del reclamo.

La Corte, esaminati gli atti, sentita la parte, ritiene che il reclamo meriti accoglimento.

Ed infatti, se per un verso non può dubitarsi della buona fede del direttore di gara che ha dettagliatamente ricostruito le circostanze del fatto oggetto di sanzione e tantomeno

dell'approfondita attività istruttoria svolta dalla Procura Federale, per altro verso, l'originario impianto accusatorio risulta inficiato dagli elementi di prova, di natura documentale, prodotti dal reclamante.

Deve preliminarmente rilevarsi l'anomalia dell'operazione condotta dall'arbitro all'esito della gara, di riproduzione dell'immagine della tessera federale del Kamel mediante fotocamera del proprio telefono cellulare. A prescindere da ogni eventuale questione di legittimità dell'operazione - peraltro sollevata dal reclamante con riguardo alla minore età dell'interessato - ritiene la Corte quantomeno irrituale tale *modus procedendi* e comunque irrilevante la circostanza ai fini del decidere.

Lo stesso riconoscimento fotografico reso dal signor Zannola innanzi al collaboratore della Procura Federale sulla base del materiale fotografico reperito, inoltre, non esclude ogni dubbio in merito all'identificazione del Kamel, posto che il predetto esprime più di una riserva al riguardo, dichiarando di ritenersi "molto combattuto in quanto le foto 1 e 4 sono molto simili".

Per converso, il reclamante, a sostegno dell'asserita assenza del tesserato dall'impianto sportivo nell'arco temporale in cui il direttore di gara ne rilevava la presenza sugli spalti, produce certificazione medica a firma del dott. Paolo Pagliaruso, attestante "che l'atleta Luca Kamel, tesserato con la Società A.S.D. Olympus Roma, si trovava presso la nostra struttura in data 18 marzo, dalle ore 10:30, per effettuare la visita ortopedica propedeutica al recupero dell'infortunio, avvenuto in data 16 marzo".

La certificazione medica, come noto, attesa la sua natura giuridica, fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che lo ha formato nonché delle dichiarazioni e dei fatti che lo stesso attesta avvenuti in sua presenza.

Né tale valenza probatoria, nel caso concreto, può considerarsi minimamente compromessa dalle circostanze valorizzate dal Collaboratore della Procura Federale. Tali circostanze, infatti (le funzioni di radiologo svolte dal Pagliaruso, l'omessa indicazione dell'identificativo numerico rilasciato dall'Ordine professionale d'appartenenza, l'assenza sulla certificazione del timbro della struttura) se pur suggestivamente evidenziate nell'indagine suppletiva della Procura, non valgono certo a sminuire l'efficacia dimostrativa del documento circa la presenza dell'incolpato in luogo e orario diverso da quanto riportato nel rapporto arbitrale, se non appunto assumendone la falsità.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dalla società A.S.D. Olympus Roma di Roma annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.S.D. FEMMINILE CATANIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. FAZIO MIMMA SEGUITO GARA FEMMINILE CATANIA/REAL COLOMBO ROMA DEL 06.05.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 85 del 08.05.2018)

Con ricorso dell'11.05.2018 ritualmente introdotto, nei modi e termini di regolamento, la ASD Femminile Catania ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile di cui al Com. Uff. n. 85 dell'8.05.2018, con il quale veniva inflitta alla calciatrice Fazio Mimma la squalifica per 6 gare effettive "*per aver, all'ingresso del terreno di gioco, indossato una maglia diversa da quella prevista e, invitata dall'arbitro ad indossare una diversa maglia che potesse differenziarla dalle altre calciatrici, opponeva un ingiustificato rifiuto. Inoltre, al tredicesimo del secondo tempo, rivolgeva espressioni ingiuriose nei confronti dell'arbitro. Espulsa, nell'uscire dal terreno di gioco, rivolgeva ulteriori espressioni ingiuriose nei confronti dell'A.A.I.*".

La ricorrente eccepiva che la condotta tenuta dalla calciatrice è stata erroneamente valutata da parte del Giudice Sportivo, che ha preso in considerazione fatti riportati dall'arbitro nel proprio referto ma non sanzionati dallo stesso, per cui per i medesimi non può essere irrogata alcuna sanzione.

Come dedotto nel reclamo dalla ricorrente, la condotta da prendere in considerazione ai fini dell'irrogazione della sanzione, è soltanto quella che ha determinato l'espulsione della calciatrice e quella della quale la stessa si è resa protagonista successivamente.

La Fazio è stata espulsa per aver proferito all'arbitro frasi gravemente ingiuriose.

Nell'abbandonare il terreno di gioco la stessa ha rivolto ulteriori espressioni offensive all'indirizzo dell'assistente arbitrale.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Femminile Catania di Catania riduce la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'A.S.D. CANNARA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PULCI GIANFILIPPO SEGUITO GARA CANNARA/ROSSELLI MUTINA DEL 20.05.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 288 del 21.05.2018)

Con atto del 22.05.2018 la ASD Cannara ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti con la quale era stata inflitta al calciatore Gianfilippo Savio Pulci la sanzione disciplinare di 3 giornate di squalifica per avere *“al termine della gara colpito un calciatore avversario con un calcio”*, chiedendo la riforma della delibera impugnata e, per l'effetto, la riduzione della squalifica inflitta al calciatore.

A sostegno delle proprie richieste la reclamante ha dedotto che, nel caso di specie, non si sarebbe trattato di un atto violento, perché il calciatore si sarebbe limitato ad allontanare il calciatore avversario, per evitare ulteriori reazioni dopo che quest'ultimo si era reso responsabile di un atto violento.

La censura è infondata, per cui il reclamo non merita accoglimento.

Dagli atti ufficiali di gara risulta che il Pulci si è reso responsabile a fine gara di una condotta violenta nei confronti di un altro calciatore, per cui ai sensi dell'art. 19 n. IV lett. b) CGS, la sanzione inflitta di tre giornate di squalifica appare congrua.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Cannara di Cannara (Perugia).

Dispone addebitarsi a tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice - Vice Presidente; Prof. Andrea Lepore - Componenti; Dott. Franco Di Mario Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

4. RICORSO DEL S.S.D. A.R.L. TERNANA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE;**
- **INIBIZIONE DI ULTERIORI 6 MESI INFLITTA AL SIG. DAMIANO BASILE (DIRIGENTE GIÀ INIBITO**

FINO AL 30.06.2020; L'INIBIZIONE VIENE PROLUNGATA AL 31.12.2020);

SEGUITO GARA FFC CAGLIARI/TERNANA DELL'8.05.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 889 del 10.05.2018)

In data 10.5.2018 la SSD ARL Ternana Calcio propone ricorso avverso delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 889 del 10.05.2018, mediante la quale veniva sanzionata la società ricorrente con un'ammenda di € 2.500,00 con diffida e inibito di ulteriori mesi 6 il sig. Basile Damiano, dirigente già precedentemente inibito fino al 30.6.2020.

Con riguardo alla società Ternana calcio femminile il provvedimento veniva emesso «per corali ingiurie e minacce da parte dei propri sostenitori in campo avverso nei confronti degli arbitri per tutta la durata della gara. Perché un proprio dirigente in corso di inibizione fino al 30.6.2020, assistendo alla gara dagli spalti ingiuriava e minacciava gli arbitri. Al termine dell'incontro, il suddetto dirigente penetrava indebitamente sul terreno di gioco, dirigendosi con fare minaccioso verso i direttori di gara, il rientro dei quali negli spogliatoi veniva ostacolato, senza comunque raggiungerli perché bloccato ed allontanato dall'allenatore in seconda della società e dal commissario di campo prontamente intervenuto». Nei confronti del dirigente Basile Damiano, l'ulteriore inibizione veniva comminata perché «assistendo alla gara dalla tribuna, nel corso della stessa rivolgeva agli arbitri ingiurie e minacce. Al termine dell'incontro, quantunque inibito a tutto il 30.6.2020, penetrava indebitamente sul terreno di gioco, mulinando le braccia e dirigendosi con fare minaccioso verso i direttori di gara senza raggiungerli perché bloccato dall'allenatore in seconda della società e dal commissario di campo che provvedevano ad allontanarlo».

La ricorrente sostiene che il signore Basile non è in alcun modo dirigente né tesserato della società Ternana, come sarebbe possibile constatare dall'organigramma della compagine umbra e dal foglio informazioni compilato e consegnato ad inizio stagione. Si afferma, altresì, che il soggetto non parteciperebbe in alcun modo ad attività della società. La reclamante, inoltre, con riferimento alla sanzione dell'ammenda ritiene quest'ultima eccessiva in ragione del fatto che la partita oggetto del reclamo è stata svolta fuori casa a distanza dunque dalla sede della società per cui il controllo e la responsabilità oggettiva non sarebbe da imputarsi alla ricorrente. Richiede pertanto, in primo luogo, di non infliggere l'inibizione al signor Damiano Basile, in quanto non tesserato per la società e non

riconoscibile, e, in secondo luogo, di ridurre la sanzione dell'ammenda e di conseguenza cancellare la diffida alla società Ternana.

Il ricorso è totalmente privo di fondamento.

Per quanto concerne la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00, è senza dubbio corretta la valutazione compiuta dal giudice di prime cure. Da quanto risulta dai rapporti degli ufficiali di gara, molto dettagliati, il comportamento della tifoseria umbra va censurato con fermezza al pari di quello tenuto dal proprio dirigente sig. Basile Damiano.

Con riferimento a quest'ultimo – riconosciuto personalmente dagli arbitri e dal commissario di campo – questa Corte ritiene di doversi intrattenere, al fine di stigmatizzare la condotta tenuta dal dirigente della Società Ternana Calcio.

È bene sottolineare che il sig. Basile, come riportato in Com. Uff. n. 116/GSA del 10.5.2017, veniva inibito per mesi 6 da questa Corte, a seguito della gara Kick Off Calcio a 5 femminile-Ternana Calcio femminile, perché, «quantunque in corso di inibizione, al termine dell'incontro penetrava indebitamente sul terreno di gioco, avvicinandosi con fare minaccioso all'allenatore della squadra ospitante. Nella circostanza colpiva con un pugno ed una manata al viso il dirigente accompagnatore ufficiale della società ospitante, che si era frapposto tra i due. Successivamente faceva irruzione all'interno dello spogliatoio arbitrale sostenendo di essere minacciato. Solo grazie all'intervento del commissario di campo usciva dallo spogliatoio ove nel frattempo, per motivi precauzionali, era stata fatta intervenire la forza pubblica». Sì che, già in quel frangente la condotta ascritta al Signor Damiano Basile risultava essere «documentalmente comprovata dai rapporti sia del commissario di campo che dell'arbitro, [...] posto che è ribadito in detti atti il comportamento gravemente minaccioso assunto dal dirigente/presidente della Società reclamante nei confronti dell'allenatore e del dirigente della Società ospitante nonché la circostanza che egli abbia colpito al volto, con un pugno ed una manata, il dirigente della predetta Società ospitante, simulando con gli arbitri di essere vittima di una aggressione ai suoi danni, non senza dimenticare che detto dirigente/presidente era colpito da inibizione al momento dei fatti».

Medesimo atteggiamento è stato tenuto dal sig. Basile anche nel caso che occupa. Come si legge dai referti di gara, quest'ultimo scavalcava le transenne degli spalti, rientrava sul rettangolo di gioco con un intento di aggredire gli ufficiali di gara, ma veniva prontamente trattenuto dal vice allenatore della società Ternana calcio a 5, e successivamente allontanato.

Nel referto del commissario di campo si legge altresì che durante tutta la gara – in particolare nel secondo tempo – il signor Damiano Basile offendeva la terna arbitrale e, sporgendosi dagli spalti, proferiva parole altamente offensive. Il signor Basile, al termine dell'incontro, abbandonava gli spalti per scendere sul terreno di gioco, minacciando la terna arbitrale e cercando il contatto fisico con i direttori di gara. Sferrava uno schiaffo nel tentativo di colpire gli stessi. Veniva prontamente allontanato ma continuava a minacciare la terna con frasi ingiuriose.

Nel referto del secondo arbitro si legge ancora che il signor Damiano Basile, uscendo dalla tribuna, entrava sul rettangolo di gioco, impedendo agli arbitri di raggiungere gli spogliatoi. Il dirigente Basile si rivolgeva agli arbitri con epiteti ingiuriosi, in particolare lo stesso tentava con forza di colpire prima l'arbitro uno, dopo l'arbitro due, senza raggiungere il suo intento unicamente perché fermato dal vice allenatore Alessandro Aroinelli della Ternana calcio femminile, che sopraggiungeva in aiuto degli arbitri.

Orbene, dal quadro tracciato, è dunque da condannare la condotta, particolarmente esecrabile, tenuta dal Basile, il quale, in qualità di dirigente della società reclamante, avrebbe il dovere, ancor più delle proprie calciatrici, di mantenere un comportamento decoroso e osservare una condotta assolutamente esemplare nei confronti degli ufficiali di gara, dei commissari di campo, dei propri dirigenti e del pubblico (art. 1 *bis* C.G.S.). La puntuale cura dell'obbligo di contenere i propri impulsi emotivi, onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso di specie, in scomposte e irraguardose, se non addirittura in violenti azioni, costituisce un comportamento assolutamente esigibile da qualsiasi tesserato, soprattutto se posto in essere da un dirigente di lungo corso quale il sig. Basile.

Sì che, anche per la specifica recidiva ai sensi dell'art. 21 C.G.S., e con riferimento agli artt. 4 e 19 del C.G.S., il reclamo non può essere accolto.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. A.r.l. Ternana Calcio Femminile di Terni.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL CALCIATORE FERRETTI GIULIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.01.2019 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA JUNIORES CUP RAPP. GIRONE B/RAPP. GIRONE A DEL 10.5.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 142 dell'11.5.2018)

In data 18.5.2018, il calciatore Ferretti Giulio propone reclamo avverso la Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 142 dell'11.5.2018 con la quale veniva comminata la sanzione della squalifica fino al 31.1.2019 al tesserato, in quanto quest'ultimo veniva espulso «per aver colpito con un calcio ad una gamba un calciatore avversario senza alcuna possibilità di contendere il pallone, alla notifica del provvedimento disciplinare, si avvicinava al direttore di gara e, volontariamente, gli calpesta un piede provocandogli momentanea sensazione dolorifica».

Nello specifico il ricorrente, tramite il suo legale avv. Di Cintio, prospetta una diversa ricostruzione della dinamica dell'incidente avvenuto durante la gara, al fine di inquadrare il contesto nel quale maturava l'espulsione. In particolare, attenzione viene rivolta agli avvenimenti successivi alla notifica del cartellino rosso. Il ricorrente sottolinea infatti che, senza protestare, si prestava a lasciare il terreno di gioco, ma, mentre si dirigeva verso gli spogliatoi pestava «inevitabilmente, senza alcun intento lesivo, un piede all'arbitro». Il reclamante rimarca dunque un'erronea descrizione dell'accaduto e segnatamente che la condotta da lui tenuta sia stata qualificata in maniera eccessivamente violenta dal giudice di prime cure, e nega l'intenzionalità del suo gesto nei confronti del direttore di gara. Il Ferretti, infatti, – ribadisce ulteriormente –, che «turbato e infastidito dall'espulsione, procedendo a capo chino verso gli spogliatoi, incontrava il piede dell'arbitro e, non scostandosi, lo intercettava». In tal guisa contesta l'aggressività e la violenza profusa nel pestare il piede dell'arbitro.

In questa direzione, il reclamante domanda, in via principale e nel merito, di derubricare la condotta da violenta a gravemente irrispettosa, considerando quale pena base il minimo edittale ed applicando le circostanze attenuanti sino a rideterminare la sanzione nel minimo. A sostegno delle proprie tesi sono richiamati diversi precedenti giurisprudenziali e viene depositato un fermo immagine dell'accaduto.

In primo luogo, va rilevata l'inammissibilità quale mezzo probatorio di qualsiasi immagine televisiva proposta dal calciatore in quanto, ex art. 35, comma 1.2, CGS, «Gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall'autore dell'infrazione» (cfr. sul punto Corte sportiva d'appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. uff. n. 022/CSA del 23.10.2014; ricorso A.S. Varese 1910 S.p.A., in Com. uff. n. 022/CSA del 23.10.2014, nonché di recente Corte sportiva d'appello, ricorso ASD Srl Potenza Calcio, in Com. uff. n. 90/CSA dell'8.3.2017). La disposizione in parola pone un chiaro sbarramento all'utilizzo di fonti di conoscenza e di prova differenti dagli atti ufficiali di gara, che, diversamente, costituiscono elemento privilegiato circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.).

Tanto premesso, ad avviso di questa Corte, il reclamo ha parziale fondamento.

In prima battuta, va però chiarito che il comportamento tenuto dal Ferretti non può essere qualificato come una condotta irrispettosa. Secondo consolidata giurisprudenza, è tale, in vero, quella condotta che si realizza allorché il tesserato utilizzi espressioni «oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, così oltrepassando i limiti del diritto di critica» (in tal senso, nella prospettiva di distinguere anche una simile tipologia di condotta da quella ingiuriosa, cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 28 aprile 2010, n. 236/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 130/CGF; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 121/CGF; più di recente – sempre in merito alla distinzione tra condotte violente, ingiuriose e irrispettose – v. anche Corte sportiva d'appello, Sez. un., in C.u. FIGC, 15 aprile 2016, n. 114/CSA).

Al contrario, il gesto compiuto dal Ferretti nei confronti del direttore di gara appare senza dubbio violento. La fattispecie in esame non può essere, infatti, derubricata a condotta irrispettosa in quanto, trattandosi – va ribadito – di un pestone rivolto all'arbitro, questa Corte, in sintonia con il Giudice di prime cure, ritiene essersi configurata l'ipotesi prevista dall'art. 19, comma 4, lett. d, C.G.S. (condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara), che determina la sanzione minima della squalifica per 8 giornate effettive di gara (in tal senso cfr., ex plurimis, Corte Giustizia Federale, ricorso Portotorres e ricorso US Ancona 1905, in com. uff. n. 066/CGF del 19 ottobre 2011).

Tanto premesso, valutati i referti di gara, il comportamento tenuto dal calciatore non si mostra tale da determinare una sanzione della squalifica per il periodo di tempo indicato dal giudice sportivo.

In virtù anche della casistica in materia, infatti, la Corte ritiene che la sanzione possa essere in parte ridotta, proporzionalmente al gesto compiuto dal Ferretti e agli effetti procurati all'arbitro («momentanea sensazione dolorifica»).

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Ferretti Giulio riduce la sanzione della squalifica fino a tutto il 30.11.2018.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Italo Pappa

Publicato in Roma il 7 agosto 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini